




Webinar  
gratuito

# Malattie neuromuscolari: competenze integrate nel percorso assistenziale

webinar ECM  
25 marzo 2021  
14:00 - 17:30  
2,1 Crediti ECM



## La pianificazione condivisa delle cure e le disposizioni anticipate di trattamento



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 22 dicembre 2017, n. 219.

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Consenso informato*

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti

LEGGI 22 dicembre 2017, n. 203  
**Schema di legge di consenso informato e di rifiuto**  
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
 Pubblica  
 la seguente legge:  
 Art. 1  
 Consenso informato  
 1. La presente legge, nel rispetto del principio di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

# ARTICOLO 1 - Consenso informato

## Comma 1

La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, **tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge**

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 22 dicembre 2017, n. 203  
 SULLA PROMOZIONE DEL CONSENSO INFORMATO E DELL'AUTONOMIA  
 DEL PAZIENTE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

In vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Art. 1  
 Oggetto informato

1. La presente legge, nel rispetto del principio di cui agli articoli 1, 11 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2, 3, 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché il diritto di vita, alla salute, alla dignità, all'autonomia e alla libertà di scelta del paziente, ha lo scopo di assicurare che il consenso informato e l'autonomia del paziente sanitario può essere realizzato e protetto in modo libero e informato dalla persona interessata, tenendo conto dei casi espressamente previsti dalla legge.

qualuno accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua malattia o venga attuato dal trattamento stesso. Ina, inoltre, il diritto di revocare o annullare il consenso, con la conseguenza di cui al comma 4. L'articolo 10 della legge, che prevede la revoca o l'annullamento del consenso informato, non si applica al consenso informato e al trattamento sanitario in quanto non è un consenso informato e al trattamento sanitario in quanto non è un trattamento sanitario. Il consenso informato e l'autonomia del paziente sanitario sono principi che si applicano a tutti i trattamenti sanitari, anche se non sono previsti dalla legge, e sono applicati in tutti i casi in cui il consenso informato e l'autonomia del paziente sanitario sono previsti dalla legge. Il consenso informato e l'autonomia del paziente sanitario sono principi che si applicano a tutti i trattamenti sanitari, anche se non sono previsti dalla legge, e sono applicati in tutti i casi in cui il consenso informato e l'autonomia del paziente sanitario sono previsti dalla legge.

qualuno accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua malattia o venga attuato dal trattamento stesso. Ina, inoltre, il diritto di revocare o annullare il consenso, con la conseguenza di cui al comma 4. L'articolo 10 della legge, che prevede la revoca o l'annullamento del consenso informato, non si applica al consenso informato e al trattamento sanitario in quanto non è un consenso informato e al trattamento sanitario in quanto non è un trattamento sanitario. Il consenso informato e l'autonomia del paziente sanitario sono principi che si applicano a tutti i trattamenti sanitari, anche se non sono previsti dalla legge, e sono applicati in tutti i casi in cui il consenso informato e l'autonomia del paziente sanitario sono previsti dalla legge.

qualuno accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua malattia o venga attuato dal trattamento stesso. Ina, inoltre, il diritto di revocare o annullare il consenso, con la conseguenza di cui al comma 4. L'articolo 10 della legge, che prevede la revoca o l'annullamento del consenso informato, non si applica al consenso informato e al trattamento sanitario in quanto non è un consenso informato e al trattamento sanitario in quanto non è un trattamento sanitario. Il consenso informato e l'autonomia del paziente sanitario sono principi che si applicano a tutti i trattamenti sanitari, anche se non sono previsti dalla legge, e sono applicati in tutti i casi in cui il consenso informato e l'autonomia del paziente sanitario sono previsti dalla legge.

qualuno accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua malattia o venga attuato dal trattamento stesso. Ina, inoltre, il diritto di revocare o annullare il consenso, con la conseguenza di cui al comma 4. L'articolo 10 della legge, che prevede la revoca o l'annullamento del consenso informato, non si applica al consenso informato e al trattamento sanitario in quanto non è un consenso informato e al trattamento sanitario in quanto non è un trattamento sanitario. Il consenso informato e l'autonomia del paziente sanitario sono principi che si applicano a tutti i trattamenti sanitari, anche se non sono previsti dalla legge, e sono applicati in tutti i casi in cui il consenso informato e l'autonomia del paziente sanitario sono previsti dalla legge.

qualuno accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua malattia o venga attuato dal trattamento stesso. Ina, inoltre, il diritto di revocare o annullare il consenso, con la conseguenza di cui al comma 4. L'articolo 10 della legge, che prevede la revoca o l'annullamento del consenso informato, non si applica al consenso informato e al trattamento sanitario in quanto non è un consenso informato e al trattamento sanitario in quanto non è un trattamento sanitario. Il consenso informato e l'autonomia del paziente sanitario sono principi che si applicano a tutti i trattamenti sanitari, anche se non sono previsti dalla legge, e sono applicati in tutti i casi in cui il consenso informato e l'autonomia del paziente sanitario sono previsti dalla legge.

qualuno accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua malattia o venga attuato dal trattamento stesso. Ina, inoltre, il diritto di revocare o annullare il consenso, con la conseguenza di cui al comma 4. L'articolo 10 della legge, che prevede la revoca o l'annullamento del consenso informato, non si applica al consenso informato e al trattamento sanitario in quanto non è un consenso informato e al trattamento sanitario in quanto non è un trattamento sanitario. Il consenso informato e l'autonomia del paziente sanitario sono principi che si applicano a tutti i trattamenti sanitari, anche se non sono previsti dalla legge, e sono applicati in tutti i casi in cui il consenso informato e l'autonomia del paziente sanitario sono previsti dalla legge.

❑ Articolo 1, Comma 2

❑ È promossa e valorizzata **la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico** che si basa sul consenso informato nel quale **si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico.**

❑ Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli **esercenti una professione sanitaria che compongono l'équipe sanitaria.** In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi **familiari o la parte dell'unione civile o il convivente** ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo

# Dovere di informare

## Articolo 1, Comma 3

Ogni persona ha il **diritto di conoscere le proprie condizioni di salute** e di essere informata in modo completo, aggiornato e **a lei comprensibile** riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.

**Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni** ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico

# Diritto di non sapere

**LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI**

**LEGGI** 22 dicembre 2002, n. 203  
**Sulla riforma del sistema informativo e di riferimento del trattamento sanitario**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1  
 Contenuto informato

1. La presente legge, nel rispetto del principio di cui agli articoli 1, 11 e 23 della Costituzione e degli articoli 1, 2, 4 e 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché il diritto di vita, alla salute, alla dignità, alla libertà di coscienza, alla libertà di espressione e alla privacy, stabilisce le modalità del rapporto sanitario nei casi di rifiuto o rinuncia al trattamento sanitario e il riferimento della persona interessata, nonché, nei casi espressamente previsti dalla legge,

qualche accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua malattia o venga attuato il trattamento stesso. In tal caso, il diritto di revocare o annullare il consenso, con la stessa libertà di cui al comma 4, è esercitato preventivamente, anche quando lo stesso non è l'attuazione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari le procedure mediche e l'ablazione uterina, in quanto sottoposti, in prevenzione medica, di natura, modalità e finalità, a procedure mediche, di natura, modalità e finalità, di prevenzione, di natura, modalità e finalità, di prevenzione, a sue finalità, le conseguenze di tale decisione e la possibilità alternativa di ottenere mediante il ricorso ai servizi di assistenza psicologica. Entro il termine di validità del consenso informato, il medico, tenuto a rispettare la volontà esplicita del paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciarvi, è considerato, in caso di emergenza, il medico di guardia o di pronto soccorso. Il rifiuto non può essere revocato.

# ❑ Articolo 1, Comma 8

**Il tempo della comunicazione  
 tra medico e paziente  
 costituisce tempo di cura.**

14 aprile 2005 - Carta di Firenze

**5. Il tempo dedicato all'informazione, alla comunicazione e alla relazione  
 è tempo di cura.**

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGÈ 22 dicembre 2017, n. 219.  
**Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.  
*Consenso informato*

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Fermo restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti

# ARTICOLO 5 – Pianificazione condivisa delle cure

## Comma 1.

**Nella relazione tra paziente e medico di cui all'articolo 1, comma 2, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una **patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta**, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.**

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 22 dicembre 2017, n. 219.  
**Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.  
*Consenso informato*

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti

# ARTICOLO 5 – Pianificazione condivisa delle cure

## Comma 2.

**Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia sono **adeguatamente informati** [...] in particolare**

- sul possibile evolversi della patologia in atto,
- su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita,
- sulle possibilità cliniche di intervenire
- e sulle cure palliative.



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

<p>LEGGI 22 dicembre 2017, n. 219.</p> <p><b>Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.</b></p> <p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>PROMULGA</p> <p>In forza della presente legge:</p> <p>Art. 1.</p> <p><i>Consenso informato</i></p> <p>1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.</p>	<p>qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.</p> <p>6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti</p>
---	--

# ARTICOLO 5 – Pianificazione condivisa delle cure

## Comma 4.

**Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso video-registrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.**

**La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.**

**5. Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 4.**

LEGGI 22 dicembre 2012, n. 203  
 Norme in materia di consenso informato e di rifiuto  
 dell'assistenza sanitaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
 Promulgava

la seguente legge:

Art. 1  
 Oggetto: riforma

1. La presente legge, nel rispetto del principio di cui agli articoli 2, 11 e 23 della Costituzione e degli articoli 1, 2, 3, 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, recita: «Art. 1. La legge, che dispone sull'assistenza sanitaria, deve essere formulata con riferimento al consenso informato e al rifiuto della stessa assistenza, che nei casi espressamente previsti dalla legge:

# ARTICOLO 4 - Disposizioni anticipate di trattamento

## Comma 5

Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, **il medico è tenuto al rispetto delle DAT**, le quali possono essere **disattese**, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con **il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo 3.**

## **Processo condiviso di Advance Care Planning (ACP)**

**L'accento sulla condivisione del processo decisionale, senza nulla togliere al ruolo propulsivo dei professionisti sanitari, è anzitutto una forte garanzia per evitare che il paziente sia sottoposto a trattamenti sproporzionati in eccesso;**

**in secondo luogo, è strumento di garanzia che il paziente sia sottoposto a trattamenti che lui stesso ha considerato proporzionati, contro il pericolo che le scelte del team curante siano guidate da sole esigenze di efficienza e razionalizzazione della spesa sanitaria.**



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03-09-2018 (punto N 20 )**

Delibera

N 980

del 03-09-2018



*Proponente*

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

*Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Monica CALAMAI*

*Estensore Monica CALAMAI*

*Oggetto*

"Indirizzi attuativi della legge 22 dicembre 2017 n. 219: le disposizioni anticipate di trattamento e la pianificazione condivisa delle cure" - Presa d'atto del documento tecnico approvato dall'Organismo Toscano per il Governo Clinico

**"INDIRIZZI ATTUATIVI DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2017 N. 219:  
LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO  
E LA PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE"**



**Si ritiene estremamente difficile, se non impossibile, prevedere che nel documento in oggetto si possa stilare un elenco predefinito di procedure diagnostico/terapeutiche cui acconsentire o dissentire, data la pressoché infinita variabilità della casistica.**

**...è bene ricordare che, salvo situazioni particolari (si pensi a chi, per ragioni religiose, rifiuta le emotrasfusioni o altri trattamenti in quanto tali), nella normalità dei casi i desideri del paziente non concernono tanto specifici atti sanitari, bensì le condizioni esistenziali, o di salute, che potrebbero accompagnarsi alla loro esecuzione, o che potrebbero comunque derivarne.**



**A titolo di esempio, le scelte del paziente potrebbero essere condizionate in modo decisivo da una prognosi circa:**

- 1. condizione di dolore**
- 2. stato di coscienza o incoscienza**
- 3. stato di capacità o incapacità**
- 4. possibilità di movimento**
- 5. possibilità di comunicare**
- 6. alterazione della propria immagine corporea (amputazioni, stomie, ecc.)**
- 7. dipendenza da altri, o da macchinari, o altra condizione intesa come inconciliabile con una personale idea di dignità.**



**Comunque si ritiene opportuno sollecitare il paziente a chiarire espressamente se, nel rifiutare certi trattamenti, egli sia disposto ad accettare anche l'eventualità che, in conseguenza delle sue scelte, si verifichi la morte;**

**in particolare se, in caso di malattia o lesione traumatica cerebrale che determinino una perdita di coscienza definibile come persistente ed ormai irreversibile, dunque permanente, egli sia disposto a non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico o di sostegno;**

**sarebbe opportuno anche sollecitare una scelta esplicita circa l'attivazione e/o la prosecuzione di alimentazione e idratazione artificiali in caso di impossibilità ad alimentarsi autonomamente**

**e circa l'attuazione di una sedazione palliativa profonda, quando possibile, per il controllo dei sintomi refrattari (trattamenti sanitari cui la legge dedica specifica attenzione).**



Di fatto, oltre ai temi più sopra elencati, si ritiene che il **format del documento debba poi essere lasciato aperto**, per l'inserimento da parte del cittadino di volontà libere nei contenuti e nelle forme, in aggiunta a quelle invece (minimamente) orientate dalle indicazioni precostituite del format regionale.





